

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Assemblea in teleconferenza anche senza previsione statutaria

di Redazione

Una recente **Massima** pubblicata dal **Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie** (la n. **H.B.39**) può essere di aiuto nel **semplificare l'organizzazione delle assemblee dei soci di società di capitali "chiuse"** mediante l'utilizzo di **sistemi di teleconferenza**, anche **ove lo statuto** – magari perché non aggiornato da diverso tempo – **non prevede e non regola espressamente questa possibilità**.

La Massima in commento si intitola *"Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie"* e contiene il seguente precetto.

Nelle società per azioni "chiuse", anche in **assenza di una specifica previsione statutaria**, deve ritenersi **possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano in concreto rispettati i **principi del metodo collegiale**.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'**avviso di convocazione**, la società deve rispettare il **principio di parità di trattamento dei soci**. Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del **metodo collegiale**, secondo **principi di correttezza e di buona fede** e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la **possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia**, anche in **deroga alle regole della collegialità**, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.

E' sempre **possibile**, con il **consenso unanime dei soci**, **derogare alla regola statutaria**.

Il Notariato del Triveneto pone quindi al centro il **rispetto del metodo collegiale**, superando il dato formale della previsione statutaria; per tale motivo, il sistema di collegamento deve essere tale da consentire di garantire a tutti i partecipanti di **interagire nella riunione** in tempo reale, **discutere dei temi** posti all'ordine del giorno ed **esercitare il diritto di voto**.

La novità della Massima è che essa fornisce una sorta di **interpretazione estensiva dell'[articolo 2370 cod. civ.](#)**, ai sensi del quale *"lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione(...)"*; infatti, essa vuole significare che anche ove lo statuto tacesse, per agevolare il funzionamento dell'organo volitivo, e quindi nell'interesse primario della vita sociale, l'organizzazione dell'assemblea può essere compiuta mediante il **ricorso a mezzi di**

telecomunicazione, a condizione che sia **garantita** la possibilità di **discussione** e di **partecipazione attiva**, ovvero come se la riunione fosse costituita con la presenza fisica di tutti i partecipanti nello stesso luogo.

La finalità che la Massima intende evidentemente perseguire è quindi quella di **agevolare l'organizzazione della assemblea**, anche in mancanza di una diretta previsione statutaria, ma a condizione che il mezzo di telecomunicazione impiegato sia in grado di **riprodurre una situazione** corrispondente a quella che si avrebbe in condizioni **di presenza fisica** dei partecipanti nel medesimo luogo. Deve perciò trattarsi di mezzi che, senza limiti di carattere tecnologico, siano idonei a consentire la creazione di un **ambiente virtuale** adeguato e in linea con i principi sopra enunciati, nonché di porre il **presidente della riunione** nella condizione di poter **accertare l'identità dei partecipanti** e la **legittimazione** dei medesimi.

Articolo tratto da ["Euroconferencenews"](#)